



# COMUNE DI POMARETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**OGGETTO: Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 14/4/2020.

## **Capo I Disposizioni generali**

### **Art. 1 - Obiettivi e finalità.**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – di seguito denominato «Codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di lavori, servizi e forniture a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, ai sensi dell'art. 24 del Codice.
4. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 10/02/2016.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione.**

1. Le somme di cui all'art. 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara come meglio indicato nei successivi articoli.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 106 del codice, ad eccezione della fattispecie di cui allo stesso art. 106, comma 2 del codice.
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.
4. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori, forniture e servizi, per importi a base di gara superiori a euro 10.000,00.

### **Art. 3 – Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.**

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 113 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

#### **Art. 4 – Conferimento degli incarichi.**

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del responsabile di P.O. del servizio titolato alla realizzazione dell'intervento, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
  - a) il responsabile del procedimento;
  - b) il tecnico o i tecnici incaricati dell'ufficio della direzione lavori/contratto in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 comma 3 del codice assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;
  - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
  - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
  - f) i collaboratori tecnici che redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
  - g) il personale amministrativo e contabile, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del responsabile di P.O., ovvero dello stesso responsabile del procedimento;
5. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

### **Capo II Ripartizione dell'incentivo**

#### **Art. 5 – Ripartizione.**

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile di P.O., avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

## Ripartizione incentivo

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		LAVORI		SERVIZI E FORNITURE	
		100%	€ -	100%	€ -
1)	<b>Programmazione spesa per investimenti</b>	<b>10%</b>	€ 0	<b>10%</b>	€ 0
	a) RUP	10%	€ 0	10%	€ 0
	b) Collaboratore struttura amministrativa	30%	€ 0	30%	€ 0
	c) Collaboratore struttura finanziaria	60%	€ 0	60%	€ 0
2)	<b>Valutazione preventiva progetti</b>	<b>10%</b>	€ 0		
	a) RUP	10%	€ 0		
	b) Collaboratore struttura amministrativa	30%	€ 0		
	c) Collaboratore struttura finanziaria	60%	€ 0		
3)	<b>Predisposizione e controllo procedure di gare</b>	<b>15%</b>	€ 0	<b>25%</b>	€ 0
	a) RUP	10%	€ 0	10%	€ 0
	b) Collaboratore struttura amministrativa	30%	€ 0	30%	€ 0
	c) Collaboratore struttura finanziaria	60%	€ 0	60%	€ 0
4)	<b>Controllo esecuzione dei contratti pubblici</b>	<b>50%</b>	€ 0	<b>50%</b>	€ 0
	a) RUP	10%	€ 0	10%	€ 0
	b) Collaboratore struttura amministrativa	30%	€ 0	30%	€ 0
	c) Collaboratore struttura finanziaria	60%	€ 0	60%	€ 0
5)	<b>Per la fase di collaudo o verifica di conformità</b>	<b>15%</b>	€ 0	<b>15%</b>	€ 0
	a) RUP	10%	€ 0	10%	€ 0
	b) Collaboratore struttura amministrativa	30%	€ 0	30%	€ 0
	c) Collaboratore struttura finanziaria	60%	€ 0	60%	€ 0

3. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.

4. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle riportate in tabella, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra loro.

5. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno o qualora alcune funzioni o parti di esse non siano previste in relazione a specifiche tipologie di attività (ad esempio la direzione lavori nel caso di una fornitura), l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente.

6. Qualora in sede di verifica dei progetti il Responsabile del Procedimenti si avvalga del supporto di professionisti esterni per l'attività di verifica/validazione, vengono applicate le percentuali ridotte, riportate all'interno delle parentesi nella tabella di cui al comma 2.

7. Nei cantieri rientranti nelle tipologie previste dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i. per le quali sia prevista la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) e tale incarico sia affidato a professionisti esterni, alla Direzione dei Lavori affidata all'interno vengono applicate le percentuali ridotte, riportate all'interno delle parentesi nella tabella di cui al comma 2.

8. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma che precede.

## **Art. 6 – Incarichi interi o parziali.**

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.
4. Nel caso di project financing, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economia.

## **Capo III Termini temporali e penalità**

### **Art. 7 – Termini per le prestazioni.**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Il Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RdP. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

## **Capo IV Disposizioni diverse**

### **Art. 8 – Pagamento del compenso incentivante.**

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.
5. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
7. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
8. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.
9. Nel caso di interventi di durata complessivamente superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate sino alla fase esecutiva (avvio appalto). Per le attività professionali che riguardano sia la fase progettuale che di esecuzione si considera una percentuale del 50% afferente la fase di progettazione e del 50% afferente la fase di esecuzione.
10. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

11. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni.

## **Capo V** **Norme finali**

### **Art. 9 – Entrata in vigore.**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 45 dello Statuto Comunale, il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della medesima; nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi maturati alla data di entrata in vigore del Codice e quindi da calcolare sui progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile 2016 (così come previsto dalla Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 18 del 2/5/2016).

3. Gli incentivi maturati precedentemente alla data di entrata in vigore del Codice saranno erogati secondo la disciplina previgente.

### **Art. 10 – Obbligo di astensione.**

1. Nell'applicazione del presente regolamento, nel caso in cui il Responsabile coincida con una o più delle figure indicate all'articolo 5, commi 2 e 3, il medesimo dovrà astenersi dalle decisioni che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 62/2013 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento dell'ente. A tale adempimento provvederà il Segretario Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

### **Art. 11 – Disposizioni finali di rinvio.**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice (D.Lgs. 50/2016) ed alle disposizioni collegate, vigenti in materia.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 14 aprile 2020

Pubblicato all'albo pretorio comunale dal 29.04.2020 al 09.05.2020 - ripubblicato per ulteriori 15 giorni.

Pomaretto, 26 maggio 2020